APPROFONDIMENTO CIVILE

Revocata la qualifica alla guardia giurata che frequenta pregiudicati (TAR Bari n. 219/2024)

Data pubblicazione: 26/02/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

INTRODUZIONE

La frequentazione, abituale, con pregiudicati comporta la revoca del titolo per la guardia particolare giurata?

FREQUENTAZIONE DI PREGIUDICATI E REVOCA DEL TITOLO

La nomina a guardia particolare giurata non costituisce titolo che si acquisisce una volta per tutte, ma ***necessita di successivi rinnovi da adottare*** su istanza dell'interessato, onde consentire all'Amministrazione di effettuare periodicamente un giudizio sui requisiti di attitudine e di affidabilità per l'esercizio di un servizio di particolare rilievo pubblico, in ordine al quale l'Autorità amministrativa dispone di un'ampia sfera di discrezionalità valutativa ***(ex plurimis Cons. di Stato n. 2188/2006)***.

Le guardie giurate, dunque, pur esterne alle forze di polizia, "*devono risultare in possesso di requisiti accertati, afferenti la sfera morale e la capacità professionale, sicché la relativa verifica non può che investire, nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato*" **(ex plurimis *Tar Puglia Bari n. 1051/2015)***.

Coloro che ottengono o aspirano a ottenere la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli "*dell'obbligo di tenere una condotta specchiata**[1]**, improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e non adeguate ai compiti propri della qualifica* ***(ex plurimis Cons. Stato n. 5828/2011)*** sicché "*la relativa verifica non può non investire,*

nel suo complesso, lo stile di vita del soggetto interessato" **(ex plurimis Tar Puglia Bari n. 1051/2015)**.

A questo proposito, "*la frequentazione (personale o familiare) di persone gravate da procedimenti penali assume un'indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza per porto di pistola*" ***(ex plurimis Tar Calabria Catanzaro n. 1056/2023, n. 653/2023 e n. 337/2023; nonché Tar Puglia Lecce n. 183/2022 e Tar Campania Napoli n. 5720/2022 e Consiglio di Stato n. 8041/2022)*** "*atteso che tali frequentazioni possono dare luogo al rischio che l'arma entri nella disponibilità delle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata*". (***Tar Campania Salerno n. 624/2020).***

Le frequentazioni con pregiudicati non possono portare da sole alla revoca della qualifica, "*ma va, comunque, in concreto, valutata l'incidenza sotto il profilo della condotta specchiata*". (***Tar Campania Napoli n. 197/2022).***

Sempre sotto questo profilo: "*Il provvedimento di diniego di nomina a guardia giurata può essere annullato per difetto d motivazione laddove sia fondato esclusivamente su non specificate pendenze penali e sulla circostanza che l'istante si accompagni a soggetti pregiudicati, senza identificazione né di tali soggetti né delle circostanze di tempo e di luogo degli asseriti accompagnamenti.*" (***Tar Campania Salerno n. 928/2020).***

Senza dimenticare che "è necessario verificare anche l'entità dei precedenti penali dei soggetti frequentati*, atteso che la frequentazione di esponenti della criminalità organizzata non può essere equiparata - ai fini che qui interessano - alla frequentazione di un soggetto che, ad esempio, annoveri un precedente di polizia*".- (***Tar Campania Napoli n. 1876/2022).***

Neanche una relazione sentimentale con una persona pregiudicata può portare alla automatica revoca del titolo, in quanto "*è necessario che si dimostri come tale relazione abbia comportato un reale pregiudizio per l'attività esercitata*".- (***Tar Lazio Roma n. 13705/2023).***

Infine, "*per una guardia giurata, la conoscenza dei precedenti penali dei soggetti che frequenta abitualmente costituisce un preciso onere, rientrante nell'ambito del livello di diligenza richiesto a tali tipologie di figure professionali*" ***(ex plurimis Tar Puglia Bari n. 1051/2015)***.

LA SENTENZA DEL TAR BARI

Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta dai competenti organi di polizia era emerso che il soggetto ***aveva intrattenuto abitualmente*** – nonostante le varie diffide all'uopo ricevute - rapporti con soggetti gravati da precedenti penali o di polizia.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Infatti, in più occasioni ***era stato formalmente diffidato*** dalla Prefettura di Bari ad astenersi dal frequentare soggetti prevenuti o controindicati, con l'espresso avvertimento che l'eventuale reiterazione delle condotte sarebbe stata valutata negativamente in occasione dei rinnovi successivi dei titoli di guardia particolare giurata.

Nonostante i formali richiami e inviti trasmessi dall'Amministrazione, aveva continuato a intrattenere rapporti con diversi soggetti gravati da precedenti per reati in materia di traffico, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, di armi, furto, truffa e altri reati di significativa gravità.

In definitiva: "Coloro che aspirano a ottenere o conservare la qualifica di guardia giurata devono essere consapevoli del corrispondente obbligo a seguire una condotta improntata al massimo rispetto della legalità ed alla più risaltante integrità e probità, evitando con accortezza situazioni ambigue e, comunque, non adeguate ai compiti propri delle guardie giurate".

NOTE

[1] Così come previsto dall'art. 138 TULPS

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati